



Disegno di legge A.C. 2577 (Urso)

Delega al Governo per la riforma delle amministrazioni straordinarie e per la riforma della vigilanza sugli enti cooperativi e mutualistici

Aprile 2026

Sommario

1. Premessa	2
2. Osservazioni sulla proposta di legge	4
Condizioni di accesso alla procedura	4
Struttura bifasica e relativa eccezione	6
Albo dei commissari e ruolo di comitato di sorveglianza e creditori	7
Misure specifiche per la composizione negoziata	9
3. Conclusioni	10

1. Premessa

La memoria svolge alcune considerazioni sul tema dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (di seguito, AS).

L'occasione è data dal disegno di legge di delegazione legislativa A.C. 2577 (di seguito, DdL), che si colloca nel solco del più ampio processo di riforma delle procedure concorsuali, culminato con l'adozione del *Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza* (di seguito CCII)¹.

Come noto, l'attuale regolamentazione della procedura di AS si articola in una disciplina base, contenuta nella legge cd. *Prodi-bis* (D.lgs. n. 270/1999) e una speciale, contenuta nella legge cd. Marzano (D.L. n. 347/2003).

Soffermandosi sugli aspetti procedurali più salienti, la *Prodi-bis* si applica alle imprese che: *i*) abbiano non meno di duecento dipendenti da almeno un anno e debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, che dei ricavi di vendite e prestazioni dell'ultimo esercizio; oppure *ii*) fermo restando quest'ultimo requisito, svolgano le attività di rilevanza strategica o detengano le reti e gli impianti di rilevanza strategica ai sensi del D.L. n. 21/2012 cd. *Golden Power*, quando impiegano un numero di lavoratori subordinati non inferiore a quaranta da almeno un anno; *iii*) si trovino in stato d'insolvenza; *iv*) presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali.

La procedura prende le mosse dalla sentenza con cui il tribunale, d'ufficio, su ricorso dell'imprenditore, di uno o più creditori o del pubblico ministero, accerta con sentenza i primi tre requisiti; quello relativo alle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico viene sempre accertato dal tribunale, ma al termine della cd. fase di osservazione.

Dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza, infatti, il commissario giudiziale nominato con la sentenza esamina la documentazione contabile, la consistenza e la composizione patrimoniale e la posizione di mercato dell'impresa e presenta una relazione contenente la descrizione delle cause dell'insolvenza e la valutazione motivata sulla sussistenza della recuperabilità economica. Acquisita tale relazione, e tenuto conto del parere del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT), il tribunale, in presenza delle prospettive di recupero, dichiara aperta la procedura.

La legge Marzano, invece, si applica alle imprese in stato di insolvenza che abbiano: *i*) non meno di cinquecento dipendenti da almeno un anno; *ii*) debiti per un ammontare

¹ Si ricorda che il CCII, entrato in vigore nel luglio 2022, è stato approvato con il D.lgs. n. 14/2019 ed è stato modificato, prima con il D.lgs. n. 147/2020, poi con il D.lgs. n. 83/2022 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1023, cd. *Insolvency* e, infine, con il D.lgs. n. 136/2024 venuto a iscriversi nel quadro degli impegni presi con il PNRR.

complessivo non inferiore a trecento milioni di euro. Per tali imprese, l'ammissione alla procedura straordinaria è immediata, prescindendo dalla fase di osservazione. Infatti, il MIMIT - esclusivamente su ricorso dell'imprenditore o del socio con una partecipazione almeno pari al 30% di una società partecipata non quotata che gestisce stabilimenti industriali di interesse strategico² - accerta con decreto i requisiti soggettivi e ammette l'impresa alla procedura. Lo stato di insolvenza viene sempre accertato dal tribunale, ma nei quindici giorni che seguono il decreto ministeriale, quindi in una fase successiva - seppur condizionante - all'apertura della procedura.

Questo quadro normativo è stato poi oggetto di una pluralità di interventi legislativi disorganici, che si sono susseguiti negli anni per rispondere a specifiche situazioni di dissesto. Il risultato è una procedura complessa, che si è rivelata inadeguata ad assicurare una tutela effettiva ai molti e diversi interessi coinvolti dalle crisi di importanti apparati produttivi. La vicenda dell'ex ILVA è tra gli esempi più emblematici.

Come ribadito anche in occasione dei passati progetti di legge³, è dunque necessario addivenire a semplificazione e una modernizzazione della disciplina, per renderla più organica e coerente coi tempi e le ragioni dell'economia.

Ciò significa, non soltanto puntare a realizzare un nuovo equilibrio tra ragioni della continuità aziendale e ragioni del credito, in linea con una delle direttive ispiratrici del CCII, ma tenere in debita considerazione i processi di profonda trasformazione della struttura produttiva legati alle transizioni ecologica e digitale, alla globalizzazione e, da ultimo, alle frequenti tensioni geopolitiche. Tutti fattori che incidono notevolmente sul piano economico,

² Più precisamente, la norma, introdotta nella legge Marzano con il D.L. n. 2/2023, riconosce la legittimazione ad attivare la procedura ai soci titolari, anche congiuntamente, direttamente o indirettamente, di una quota pari almeno al 30 per cento del capitale di società partecipate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche statali, ad eccezione di quelle quotate, qualora gli stessi abbiano segnalato all'organo amministrativo la sussistenza dei requisiti per l'ammissione all'AS e l'organo amministrativo abbia omesso di presentare, entro i successivi quindici giorni, l'istanza di apertura della procedura ovvero, nello stesso termine, abbia rifiutato di provvedere.

³ Si ricorda che:

- nel 2013 è stato presentato A.C. 865, d'iniziativa parlamentare, recante *Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi*;
- nel 2016 è stato presentato A.C. 3671, d'iniziativa governativa, recante *Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*, il cui articolo 15 sull'AS è stato poi stralciato ed è confluito in A.C. 3671-ter recante *Delega al Governo in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza*;
- nel 2017 è stato adottato il testo base A.C. 3671-ter-865 (i.e. il n.865 del 2013 e il n. 3671-ter del 2016 sono stati abbinati nella trattazione) approvato dalla Camera e poi trasmesso al Senato - A.S. 2831 nello stesso anno;
- nel 2019 è stato presentato A.C. 1494, d'iniziativa parlamentare, recante *Delega al Governo per la riforma della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza*, approvato dalla Camera e poi trasmesso al Senato - A.S. 2434 nel 2021.

occupazionale e sociale e che, pertanto, non possono non rientrare nella ponderazione a cui il legislatore è chiamato per individuare i punti di caduta nella disciplina in discussione.

Alla luce di questa premessa, di seguito si svolgono alcune osservazioni sul DdL e sui principi e criteri direttivi in esso contenuti.

2. Osservazioni sulla proposta di legge

Condizioni di accesso alla procedura

Per valorizzare effettivamente il carattere di straordinarietà della procedura, la stessa dovrebbe essere riservata alle sole imprese che siano in grado di incidere sulle dinamiche occupazionali di intere aree e/o rappresentino *asset* imprescindibili per l'economia nazionale.

Con riferimento al campo soggettivo di applicazione, il DdL contempla requisiti sia quantitativi sia qualitativi. Infatti, il perimetro applicativo include:

- a) le imprese che, in forma singola o di gruppo, superano determinate soglie dimensionali, definite in relazione al numero dei lavoratori impiegati - determinato in misura non inferiore a quanto previsto dalla *Prodi-bis* - e al fatturato e al livello di indebitamento in rapporto al patrimonio (art. 1, co. 1, let. a) e art. 3, co. 1, let. a) n. 1);
- b) le imprese di rilevanza strategica *ex* disciplina *Golden power* (D.L. n. 21/2012, artt. 1, 1-*bis* e 2) e che superano determinate soglie dimensionali, definite in relazione al numero dei lavoratori impiegati (art. 1, co. 1, let. b) e art. 3, co. 1, let. a) n. 2).

In ordine al primo *set* di imprese, la scelta di ricomprendere il **fatturato** tra le condizioni di ammissione appare pienamente condivisibile, trattandosi di un indice fondamentale per valutare la dimensione e la capacità operativa aziendale. Quanto al **requisito occupazionale**, la preoccupazione è che venga allineato o innalzato di poco rispetto a quello previsto dalla *Prodi-bis*, mentre si ritiene che tale requisito debba formare oggetto di una opportuna valutazione basata sulle caratteristiche della nostra struttura produttiva.

In ordine al secondo *set* di imprese, anzitutto, si evidenzia che meritoriamente il DdL conferma la scelta operata dal legislatore del 2024, che ha introdotto il **concetto di strategicità** nell'ambito delle condizioni di accesso, come Confindustria ha richiesto per lungo tempo.

A tal proposito, vengono considerate le imprese che operano nei settori o che detengono *asset* in relazione ai quali lo Stato può esercitare speciali poteri di intervento. Tradizionalmente, questi settori hanno conciso con la difesa e la sicurezza nazionale, le comunicazioni, l'energia e i trasporti. Tuttavia, da tempo è in atto un progressivo allargamento, tuttora in corso, che ha portato a includervi anche i servizi di comunicazione

elettronica a banda larga con tecnologia 5G basati sulla tecnologia cloud, nonché un elenco eterogeneo di attivi che trovano matrice comune nell'innovazione tecnologica e produttiva⁴.

La soluzione di ancorare la strategicità a parametri di riferimento già noti nell'ordinamento ha senz'altro il pregio di assicurare una coerenza sistematica. Valgano però due osservazioni.

Le progressive modifiche e integrazioni alla disciplina **Golden Power** hanno determinato una notevole **incertezza** relativa all'**ambito di applicazione** soggettivo e oggettivo della stessa; incertezza che sta comportando la proliferazione di notifiche cc.dd. "prudenziali", molte delle quali ritenute dalla PCM non rientranti nel perimetro in questione. Traslata sul tavolo dell'AS, una simile incertezza potrebbe rischiare, da un lato, di disorientare i soggetti legittimati ad attivare la procedura e, dall'altro, di rendere eccessivamente ampi i margini di discrezionalità entro cui valutare la strategicità dell'impresa ai fini dell'ammissione alla stessa.

Nel contesto dei poteri speciali, la strategicità di un'impresa è strettamente connessa a **interessi strategici**, tali per l'inerenza a obiettivi di interesse nazionale o perché legati, come appena visto, all'innovazione tecnologica e produttiva. Tuttavia, ci sono **imprese** che, anche se **non rilevanti a tali fini**, possono cionondimeno rappresentare **assi portanti** dell'ossatura economica.

Quanto precede suggerisce di valutare l'opportunità di definire **criteri specifici** per determinare la strategicità, nella consapevolezza che:

- la definizione di tali criteri è un'operazione certamente complessa e strettamente connessa alla visione di politica industriale. Pertanto, il processo di definizione non

⁴ La spinta in tal senso si deve al Regolamento (UE) 2019/452 sul controllo degli investimenti esteri diretti nell'UE, che, ai fini dello *screening* di tali investimenti, legittima Stati membri e Commissione europea a considerarne le potenziali ripercussioni sulle infrastrutture critiche - energia, trasporti, acqua, salute, comunicazioni, media, trattamento o archiviazione di dati, infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture; sulle tecnologie critiche - intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori, cibersicurezza, tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nanotecnologie e biotecnologie; sull'approvvigionamento dei fattori produttivi critici; sull'accesso a informazioni sensibili nonché sulla libertà e il pluralismo dei media (art. 4, par. 1). La revisione del Regolamento, che verrà formalmente adottata nelle prossime settimane, rende obbligatorio lo *screening* per beni e tecnologie a duplice uso e materiale militare; tecnologie iper-critiche quali l'intelligenza artificiale rilevante per lo spazio e la difesa, le tecnologie quantistiche e i semiconduttori; materie prime critiche; infrastrutture critiche nei settori dell'energia, dei trasporti e del digitale; infrastrutture elettorali (database degli elettori, sistemi di voto); un elenco ristretto di entità del sistema finanziario (controparti centrali, depositari centrali di titoli, operatori di mercato regolamentato, operatori di sistemi di pagamento escluse le banche centrali e istituzioni a rilevanza sistemica).

dovrebbe prescindere dal coinvolgimento del **livello politico**, prima ancora che di quello tecnico, di Istituzioni e *stakeholder*;

- occorre delimitare il **perimetro ex ante**, in modo da restringere la discrezionalità delle verifiche a valle. In altre parole, nella valutazione di quegli *asset* di cui, ai fini dell'ammissione alla procedura, occorrerebbe considerare il profilo della strategicità, il MIMIT e il tribunale dovrebbero essere guidati da un novero di criteri oggettivi, in quanto tali idonei a ridurre i margini di discrezionalità.

Infine, è senz'altro da seguire la direzione tracciata dal DdL di annoverare tra i presupposti d'accesso anche le **concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività** (art. 3, co. 1, let. g). Infatti, se l'obiettivo dell'AS è la conservazione del patrimonio produttivo, allora risulta determinante incentrare la procedura sulla recuperabilità dell'equilibrio economico, nel senso che essa deve essere riservata esclusivamente a quelle imprese effettivamente suscettibili di risanamento, pena infliggere un sacrificio ingiustificato ai creditori.

Tuttavia, al fine di superare incertezze interpretative, occorrerebbe **chiarire cosa si intenda** per "*concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali*", individuando dei criteri in grado di orientare il legislatore delegato⁵. Inoltre, occorre definire in che modo tali prospettive vadano verificate.

Struttura bifasica e relativa eccezione

Per Confindustria, la verifica delle effettive prospettive di recupero economico è condizione ineliminabile per l'ammissione all'AS. Tale verifica passa per la **struttura bifasica**, che poggia sulla **fase di osservazione**, che si apre con la sentenza di dichiarazione dello stato di insolvenza, a cui segue eventualmente la fase dell'amministrazione straordinaria vera e propria.

Si presenta allora apprezzabile la scelta operata dal DdL di mantenere questo schema delineato dalla Prodi-*bis*, prevedendo di assegnare al tribunale un *congruo termine* entro il quale lo stesso, sulla base di apposita relazione del commissario giudiziale, dichiarare l'apertura dell'AS qualora ricorra il presupposto della recuperabilità dell'equilibrio economico o, in caso contrario, l'apertura della liquidazione giudiziale (art. 3, co. 1, let. g).

Attualmente la **durata** della fase di osservazione è fissata in 60 giorni ma, di norma, la stessa si svolge con tempi più lunghi che possono rappresentare il principale *vulnus* di

⁵ Sul punto, si ricorda che la relazione alla Prodi-*bis* chiariva che il giudizio sul recupero dell'equilibrio economico è diretto ad accertare le "potenzialità effettive di ripristino di un rapporto non deficitario tra costi e ricavi".

questa fase. Pertanto, pur nella consapevolezza della complessità e della delicatezza dell'analisi, l'auspicio è che l'espresso riferimento alla congruità del termine consenta di contenere il più possibile i termini dell'istruttoria, tanto più che viene espressamente previsto di disciplinare il procedimento di accesso secondo criteri di massima celerità, efficienza ed efficacia (art. 3, co. 1, let. b).

La struttura bifasica contempla però un'importante **eccezione**, delineata secondo le modalità procedurali della legge Marzano. Infatti, laddove l'istanza di accesso all'AS venga presentata dall'imprenditore, la procedura viene a caratterizzarsi per l'**immediata adozione da parte del MIMIT del provvedimento di apertura**, qualora le prospettive di risanamento risultino praticabili (e ferma restando la successiva dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza) (art. 3, co. 1, let. h), n. 1-2).

In proposito, viene confermata la norma attualmente prevista che consente di presentare la predetta istanza anche al socio di maggioranza con una partecipazione almeno pari al 30% di una società partecipata da un'amministrazione pubblica non quotata.

In tal modo, s'intende facilitare e promuovere l'avvio dell'AS vera e propria. Infatti, eliminando la doppia soglia quantitativa fissata rispettivamente dalla Prodi-*bis* e dalla Marzano, si consente a qualsiasi imprenditore che rientri nel campo di applicazione della nuova disciplina di rivolgersi direttamente al MIMIT e di chiedere al tribunale la dichiarazione dello stato di insolvenza il giorno successivo all'apertura del procedimento.

Tuttavia, la proposta di disporre direttamente l'ammissione alla procedura **non convince**. Alla luce delle osservazioni svolte fin qui, appare più coerente un modello nel quale, a fronte di ragioni di urgenza, il MIMIT richieda l'accesso immediato alla procedura sulla base di una relazione terza attestante la recuperabilità dell'impresa e il tribunale, accertati lo stato di insolvenza e gli altri requisiti di accesso, dichiari contestualmente aperta la procedura. In tal modo, non si eliminerebbe del tutto la fase di osservazione e si porrebbe anche fine a quella discrasia temporale della legge Marzano, che consente di ammettere l'impresa alla procedura prima che ne venga verificata l'insolvenza.

Ciò sempre al fine di evitare il rischio che l'AS, da strumento di politica industriale, si traduca in un rimedio di stampo assistenzialistico.

Albo dei commissari e ruolo di comitato di sorveglianza e creditori

Il DdL si propone di creare le basi per una disciplina coerente riguardo alla nomina dei commissari incaricati della gestione delle imprese in AS, nonché alla determinazione dei relativi compensi, rispetto ai quali vengono richiamati sia i limiti previsti per le altre procedure concorsuali dal CCII, sia quelli previsti dal TUSP (D.lgs. n. 175/2016) per i compensi dei dirigenti delle società pubbliche (art. 3, co. 1, let. s).

In particolare, al MIMIT viene attribuito il compito di istituire **l'elenco dei commissari e dei membri dei comitati di sorveglianza**, individuando i requisiti di esperienza, professionalità, onorabilità e indipendenza necessari per l'iscrizione nell'elenco e disciplinando i relativi poteri e funzioni (art. 3, co. 1, lett. m) e o).

In questo contesto, non si dovrà mancare di valorizzare anche le **competenze manageriali**, oltre a quelle giuridico-contabili, che in molti casi del recente passato si sono rivelate determinanti per il buon esito delle ristrutturazioni.

Questa impostazione risulta in linea con la direttiva ministeriale del 2023 relativa alla designazione dei commissari giudiziali e alla nomina dei commissari straordinari e dei comitati di sorveglianza nelle procedure di AS.

Infatti, la direttiva prevede la nomina di una commissione da parte del MIMIT, deputata a selezionare i commissari iscritti in un elenco di professionisti aggiornato annualmente con avviso pubblico, nel rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento *sui requisiti di professionalità e onorabilità dei commissari giudiziali e straordinari delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi* (DM n. 60/2013), nonché del criterio della rotazione, in base al quale al medesimo soggetto non potranno essere conferiti più incarichi contestuali.

In particolare, tale Regolamento include tra le persone che possono essere scelte come commissari straordinari coloro che, in possesso di un titolo di studi idoneo, abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno cinque anni, tra l'altro, nell'esercizio di: i) funzione di amministrazione o di direzione presso imprese pubbliche o private aventi dimensioni comparabili con quelle dell'impresa insolvente; ii) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore di attività dell'impresa insolvente e che comportano la gestione di rilevanti risorse economico-finanziarie.

Peraltro, a proposito di coerenza, già il CCII (artt. 356-8) consente l'iscrizione all'elenco dei soggetti incaricati della gestione della crisi e dell'insolvenza a coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dimostrando adeguate capacità imprenditoriali (e a condizione che non sia stata emessa nei loro confronti una dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale).

Inoltre, si ritiene che l'occasione dovrebbe essere sfruttata per rafforzare le **prerogative del comitato di sorveglianza**, oggi di tipo consultivo, assegnando allo stesso il compito di vigilare sugli interessi dei creditori, sull'attuazione del programma e sulla permanenza delle concrete prospettive di recupero, con conseguente legittimazione a richiedere la conversione dell'AS in liquidazione giudiziale.

Più in generale, si ritiene altresì che, nell'ambito della disciplina della **conversione della AS** in liquidazione giudiziale (art. 3, co. 1, let. v), la legittimazione a presentare la relativa istanza dovrebbe essere riconosciuta anche quantomeno a una determinata percentuale di **creditori**.

Misure specifiche per la composizione negoziata

Una delle principali novità del DdL consiste nei principi e criteri direttivi volti a introdurre misure specifiche per la **composizione negoziata** anche per le **imprese** che rientrano nell'ambito di applicazione della nuova disciplina, laddove esse versino nelle **condizioni** al riguardo previste dal **CCII** (art. 2, co. 1).

Come noto, il CCII ha introdotto nel nostro ordinamento la *composizione negoziata della crisi*, uno strumento di carattere volontario, negoziale, stragiudiziale e riservato, pensato per imprese di qualsiasi dimensione che presentano ragionevoli prospettive di risanamento, pur trovandosi in: *i)* stato di crisi o di insolvenza oppure *ii)* in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza.

L'istituto fa perno sul ruolo di un esperto, terzo e indipendente, che ha il compito di assistere l'imprenditore nel percorso di risanamento, agevolando le trattative con i creditori e con gli altri soggetti interessati.

Le misure specifiche attengono principalmente alla **nomina dell'esperto**.

In generale, l'esperto in possesso dei requisiti richiesti deve essere inserito in un apposito elenco formato presso la Camera di Commercio del capoluogo di Regione e viene designato dall'apposita commissione *ivi* costituita⁶. Il DdL richiede di:

- istituire nel predetto elenco una sezione speciale di professionisti dotati di particolari requisiti di esperienza, competenza e professionalità nella gestione della crisi delle grandi imprese e delle imprese strategiche (art. 2, co. 1, let. a);
- prevedere che i due membri della commissione per la nomina dell'esperto ad appannaggio della prefettura siano nominati dal MIMIT (art. 2, co. 1, let. b).

Infine, dovranno essere stabilite le modalità con le quali l'esperto tiene informato il MIMIT sull'andamento della composizione negoziata e le modalità di accesso a interventi pubblici di sostegno ai processi di risanamento aziendale (art. 2, co. 1, lett. c) e d).

Si tratta di un'impostazione che, nel tenere conto delle specificità, punta a estendere l'operatività della composizione negoziata anche a imprese grandi e strategiche, coerentemente con la prassi applicativa, che sta dimostrando una maggiore efficacia

⁶ La Commissione è composta da un componente effettivo e un supplente per ciascuna delle seguenti categorie: magistrati designati dal Presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente; componenti designati dal Presidente della Camera di Commercio presso cui è costituita la Commissione; componenti designati dal Prefetto del capoluogo di Regione nel cui territorio si trova la Camera di Commercio che ha ricevuto l'istanza.

dell'istituto per le imprese più grandi e strutturate, e sulla scia di qualche recente intervento legislativo.

3. Conclusioni

In conclusione, è evidente che la revisione dell'AS delle grandi imprese incida su equilibri delicati e complessi.

Non è un caso che, durante i lavori preparatori della riforma delle procedure concorsuali a opera della Commissione Rordorf, essa abbia rappresentato il tema più dibattuto. Da qui, lo stralcio, che Confindustria non ha condiviso, ritenendo che anche questa procedura dovesse essere ricondotta all'interno di un sistema concorsuale ispirato a principi e caratteristiche comuni. Da qui, i diversi progetti di legge che si sono susseguiti.

Quanto a quello in discussione, sebbene lo stesso rinunci a soluzioni "nette", esso ha il merito di puntare a semplificare le condizioni di accesso e provare a circoscrivere **l'operatività dello strumento a imprese effettivamente strategiche**.

L'auspicio di Confindustria è che il processo di riforma dell'AS venga portato avanti e migliorato al fine di rafforzare l'eccezionalità e l'efficacia di questa procedura.